



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Comune di Isca sullo Ionio - Prov. CZ
Protocollo N. <u>2616</u>
22 OTT. 2019
Risposto il _____
Cat. <u>5</u> Cl. <u>2</u> Fasc. <u>7</u>

CORTE DEI CONTI



0006380-22/10/2019-SC_CAL-T81-P

AL PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di
83060 Isca sullo Ionio (CZ)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 125/2019

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente, Relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 125/2019

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;



VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. l. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n. 2764 dell'11/04/2019, con le quali il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota n. 1534 del 12.06.2019 acquisita agli atti della Sezione prot. n. 0004835-20/06/2019, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, Il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 18/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2019, il Relatore, Presidente
Vincenzo LO PRESTI

FATTO

Con nota n. 2764 dell'11.04.2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con nota prot. n. 1534 del 12.06.2019, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti, congiuntamente, hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi

u

tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.

v

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati*" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato

sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2764 dell'11.04.2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 2764 dell'11.04.2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ) di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Con nota prot. 1534 del 12.06.2019, viene affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP, per come previsto dalla normativa.

II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale *"extradeficit"* derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

La Sezione, nella nota istruttoria n. 2764/2019 (punto n. 3), ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera sul riaccertamento straordinario dei residui di cui al D. Lgs. 118/2011 (completa degli allegati 5/1 e 5/2).

L'Ente ha riscontrato la predetta richiesta asserendo l'avvenuta trasmissione della Delibera di G.C. n. 41 del 07/07/2015 su supporto informatico con nota prot. n. 390 del 05.02.2018, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 1036 del 15/02/2018. Dagli atti allegati alla precitata nota risulta che:

la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 34 del 29/05/2015 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 ex art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, determinando:

- a) un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (da rendiconto) pari a €. 296.965,62;
- b) un Fondo Pluriennale Vincolato **negativo** di €. -2.276.602,26;
- c) un risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui pari a €. 334.580,16;
- d) l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esazione in €. 33.354,50;
- e) altri vincoli da specificare per €. 296.965,62;
- f) un totale parte disponibile pari a €. 4.260,04.

Nulla veniva accantonato a fondo contenzioso/passività potenziali e indennità di fine mandato del Sindaco. La predetta deliberazione n. 34/2015 veniva resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Nel precitato atto deliberativo, la Giunta Comunale nell'approvare il riaccertamento straordinario dei residui richiama:

- la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 8 del 09/04/2015 con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, al riaccertamento dei residui da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2014;
- la determina n. 10 del 27/05/2015 con la quale il Responsabile del servizio finanziario aveva provveduto al riaccertamento straordinario dei residui.

La Giunta Comunale in data 7 luglio 2015 con deliberazione n. 41 ad oggetto: "rettifica delibera di Giunta Comunale n. 34/2015", deliberava:

- di approvare (ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011), gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 1° gennaio 2015 risultanti dall'operazione di riaccertamento straordinario;

- di eliminare definitivamente dal bilancio gli accertamenti non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- di eliminare da bilancio dell'esercizio 2014 le entrate e le spese non esigibili alla data del 31/12/2014 destinate ad essere reimputate nell'esercizio 2015 e successivi, come risulta dai prospetti allegati, di cui si riportano le risultanze finali;
- di riaccertare e reimputare, a valere sugli esercizi 2015 e successivi, le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2014.

Nel medesimo atto deliberativo la Giunta Comunale richiama la determinazione n. 11 del 15/06/2015 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario "ha provveduto alla rettifica della precedente determinazione n. 10 del 27/05/2015 e rideterminato, per le causali tutte riportate in tale atto, il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2014 da € 296.965,62 ad € 134.105,80 e calcolato il FCDE in € 1.172.781,47, come risultante dell'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118/2011, che si acclude al presente provvedimento".

Ancora, nella delibera di G.C. n. 41/2015 veniva richiamata la nota di aggiornamento del 25/05/2015 da parte della casa di SOFTWARE HALLEY INFORMATICA, "con la quale l'Ente è venuto a conoscenza del fatto che il software di gestione del bilancio attualmente in uso, ha elaborato gli allegati di cui al D. Lgs. 118/2011, con una formula di calcolo che ha generato un diverso risultato, e, che con la stessa nota veniva comunicato l'installazione dell'aggiornamento correttivo". In virtù di tale nota il Comune ha ritenuto necessario apportare le modifiche per come sopradescritte.

Di seguito vengono riportati i prospetti 5/1 e 5/2 allegati alle deliberazioni di G.C. n. 34/2015 e 41/2015.

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017
DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015	Delibera G.C. n. 34 del 29.05.2015		Delibera del Sindaco n. 41 del 07.07.2015		
	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	
Residui passivi imputati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	26.492,25	588.638,82	216.071,71	204.659,26
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (2)	a	-	-	-	-
Residui attivi imputati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	1.975.554,81	916.178,54	253.624,00	194.445,00
Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	-	-	10.244,26

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	-	369.305,88	92.108,70	3.454,07
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (2)	b	-	-	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	467.168,00	475.999,06	123.624,00	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	-	-	3.454,07
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 (2)	7	467.168,00	106.693,18	31.515,30	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo	-	-	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) - (6) + (7)	8	467.168,00	106.693,18	31.515,30	6.794,19

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	26.492,25	219.332,94	123.963,01	201.239,19
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (2)	c	-	-	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	1.508.386,81	440.179,48	130.000,00	194.445,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-	-	6.794,19
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12	1.481.894,56	220.846,54	6.036,99	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(11) se positivo	-	-	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (6) - (11) + (12)	13	1.949.062,56	327.539,72	37.552,29	0,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	-	-	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (2)	d	-	-	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15	-	-	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 (2)	17	-	-	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(16) se positivo	-	-	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) - (16) + (17)	18	1.949.062,56	327.539,72	37.552,29	0,00

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015
Entrate accertate reimputate al 2016
Entrate accertate reimputate al 2017
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI
Impegni reimputati al 2015
Impegni reimputati al 2016
Impegni reimputati al 2017
Impegni reimputati agli esercizi successivi

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
467.168,00	475.999,06	123.624,00	-
1.508.386,81	440.179,48	130.000,00	194.445,00
-	-	-	-
-	-	-	-
1.975.554,81	916.178,54	253.624,00	194.445,00
-	369.305,88	92.108,70	3.454,07
26.492,25	219.332,94	123.963,01	201.239,19
-	-	-	-
-	0,00	-	-

6

		Allegato n. 5/2 al D.Lgs 118/2011	
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI			
		Delibera G.C. n. 34 del 29.05.2015	Delibera G.C. n. 41 del 7.07.2015
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		296.965,62	296.965,62
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEGGATE (b)	(-)	52.819,87	226.492,91
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEGGATE (c) (1)	(+)	90.434,41	101.185,38
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	2.891.733,35	448.069,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	615.131,07	420.764,97
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (2)	(+)	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	-2.276.602,28	10.248,26
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		334.580,16	134.105,80
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):			
Parte accantonata (9)			
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... (4)		33.354,50	1.172.781,47
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)		-	-
Fondo al 31/12/N-1		-	-
Totale parte accantonata (I)		33.354,50	1.172.781,47
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti		-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli da specificare di		296.965,62	296.965,62
Totale parte vincolata (II)		296.965,62	296.965,62
Totale parte destinata agli investimenti (m)		0,00	0,00
Totale parte disponibile (n) = (k)-(I)-(II)-(m)		4.260,04	- 1.335.641,29

Osservazioni conclusive: la Sezione osserva che la nota richiamata nella determina n. 11 del 15/06/2015 (come già esposto nella parte che precede) riporta la data del 25/05/2015, quindi antecedente all'atto deliberativo di G.C. n. 34 del 29/05/2015 di approvazione delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui.

Di conseguenza, con il successivo atto deliberativo di G.C. n. 41/2015, il Comune ha effettuato ex novo il riaccertamento straordinario dei residui, in violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che "l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo", e che "in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura

prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267", vale a dire la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

Tutto ciò viene confermato anche al punto 9.3 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011,

laddove testualmente dispone:

"Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni....

..... Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio".

Il modus operandi dell'Ente, altresì, contrasta con la giurisprudenza della Sez. Autonomie, la quale ha affermato che il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotta dal d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126. Un'operazione la cui straordinarietà ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta dagli enti locali alla luce, in primis, dei principi di prudenza ed effettività, anche al fine di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli stessi enti" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016). Trattasi di operazione "non frazionabile e non ripetibile" (Sez. Autonomie n. 4/SEZAUT/2015).

Inoltre, eventuali errori materiali (irregolarità) da parte del Responsabile Area Finanziaria e dell'Organo di revisione dovevano essere rilevati in sede di parere (obbligatorio) reso alla Delibera n. 34 del 29.05.2015 di riaccertamento straordinario dei residui. Ancor più alla data dell'atto deliberativo, risultava già presente la nota della casa di "SOFTWARE HALLEY INFORMATICA".

Peraltro, la delibera di G.C. n. 41/2015 riporta dati non univoci, atteso che al 31/12/2014 il risultato di amministrazione risulta pari a €. 296.965,62 in luogo di € 134.105,80.

Non solo, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui, riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 34/2015, espone un Fondo Pluriennale Vincolato negativo e pari a €. -2.276.602,28. Tale valore non risulta ammissibile, in quanto il fondo pluriennale vincolato doveva

essere iscritto nel bilancio 2015 solo se positivo, altrimenti doveva essere indicato un importo pari a zero euro, distinto per la parte corrente e la parte capitale.

Nel caso di specie, non scaturisce alcun FPV da iscrivere in entrata nel bilancio 2015, atteso che sussiste eccedenza di residui attivi sia di parte corrente sia di parte capitale (all. 5/1 alla Delibera di G.C. n. 34/2015), con impatto sul raggiungimento degli equilibri di bilancio degli esercizi in cui tali residui attivi vengono reimputati.

Peraltro, l'importo di € 2.276.602,28 viene computato con segno positivo (in senso migliorativo) nel risultato di amministrazione all'01.01.2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui, contribuendo a determinare un totale parte disponibile positivo di € 4.260,04.

Tale errata contabilizzazione ha dissimulato un risultato di amministrazione all'01.01.2015 (prima degli accantonamenti/vincoli e parte destinata) negativo e almeno pari ad € -1.942.022,12 in luogo di quello positivo pari a €. 334.580,16. Allo stesso modo, il totale parte disponibile avrebbe registrato un valore negativo almeno pari ad € -2.272.342,24 in luogo di quello positivo di €. 4.260,04.

Tutto ciò premesso, configura la violazione della normativa in materia di ripiano del disavanzo all'01.01.2015, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Infatti, il riaccertamento straordinario dei residui per il Comune di Isca sullo Ionio (CZ) è quello deliberato nella stessa giornata in cui è stato approvato il rendiconto della gestione 2014 (delibera di G.C. n. 34 del 29/05/2015).

Di conseguenza, ad oggi, il ripiano del disavanzo erroneamente non rilevato dovrà seguire le vie ordinarie.

Infine, la Sezione osserva che l'Ente, nonostante la presenza di contenzioso di significativa entità in essere (come si dirà meglio nel prosieguo), non ha determinato e accantonato alcuna somma a fondo rischi spese legali/passività potenziali all'01.01.2015. Allo stesso modo, nulla risulta accantonato a fondo per indennità di fine mandato. Invece, nella parte vincolata viene riportato un importo di €. 296.965,62 classificato come "altri vincoli da specificare". Tale importo coincide con il risultato di amministrazione al 31.12.2014 (€. 296.965,62). Di quest'ultimo importo la somma di €. 295.220,72 è finalizzata alla copertura del debito fuori bilancio riconosciuto con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/11/2014. Nessun'altra somma risulta allocata nella parte vincolata ovvero destinata agli investimenti, nonostante

l'eliminazione al 31.12.2014 di maggiori residui passivi di parte capitale (€ 152.789,27) rispetto agli omologhi attivi (€ 16.989,72), con un differenziale di € 135.799,55.

Pertanto, la parte disponibile del risultato di amministrazione all'01.01.2015 non risulta correttamente determinata (sovrastimata) per le ragioni esposte in precedenza, con inevitabili ripercussioni sui risultati conseguiti negli esercizi successivi.

Tenuto conto che l'espletamento di un corretto riaccertamento straordinario dei residui costituiva uno strumento basilare per un corretto avvio della nuova contabilità, le criticità riscontrate sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, inevitabilmente si ripercuotono anche nel risultato di amministrazione al 31.12.2015 e successivi.

II. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata."*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

A tal riguardo, l'Ente ha certificato i seguenti dati:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
FPV di parte corrente	-	134.881,24	10.918,23	-	-	-
FPV di parte capitale	10.248,26	201.239,19	6.794,19	-	-	149.950,89

Innanzitutto, i valori sopraesposti risentono delle criticità osservate dalla Sezione in ordine alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, il FPV di parte capitale all'01.01.2015 di € 10.248,26, risulta determinato con Delibera di G.C. n. 41/2015 e già censurata dalla Sezione in apposito paragrafo. Di conseguenza, l'illegittima riproposizione delle operazioni all'01.01.2015 con atto G.C. n. 41/2015, si ripercuote inevitabilmente sulla corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2015 e successivi.

Inoltre, dall'esame degli elenchi dei residui reimputati all'01.01.2015 (all. Delibera G.C. n. 34/2015), risultano movimentati i capitoli di spesa, per l'esercizio 2015, afferenti al fondo pluriennale vincolato. Quindi, sulla base di tali movimentazioni, l'Ente avrebbe dovuto costituire al 31.12.2015, un FPV in spesa di € 26.492,25 di parte corrente ed € 219.332,94 di parte capitale, da trasferire nella parte entrata del bilancio 2016, secondo quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Non solo, tali valori corrispondono alle spese reimpegnate con imputazioni all'esercizio 2016 e riportate al rigo n. 9 dell'all. 5/1 alla Delibera G.C. n. 34/2015.

Di conseguenza, nel caso di specie, i residui passivi di € 26.492,25 di parte corrente ed € 219.332,94 di parte capitale, reimputati all'esercizio 2016, sarebbero finanziati simultaneamente da omologhi residui attivi reimputati al 2016, nonché dal Fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio del medesimo esercizio.

In disparte, dalla tabella che precede, emerge la mancata corrispondenza del FPV di entrata all'01.01.2016 (parte corrente € 10.918,23, parte capitale € 6.794,19) con quello di spesa al 31.12.2015 (€ 134.881,24 parte corrente € 201.239,19 parte capitale - delibera di G.C. n. 4/2016), che configura la violazione del punto 5.4 del D. Lgs. n. 118/2011 nella parte in cui prevede che "L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente".

Osservazioni conclusive: si evidenzia che il FPV per tutto il triennio 2015/2017 risulta inattendibile e non correttamente determinato, con inevitabili ripercussioni sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione conseguito nel periodo esaminato.

Per tale criticità, l'Ente dovrà apportare le opportune correzioni attraverso le modalità ordinarie previste degli artt. 175 e 193 TUEL.

IV. GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI IN CONTO CAPITALE

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)¹, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro. Dall'esame del prospetto compilato dall'Ente in sede di risposta istruttoria, unitamente alle scritture contabili in atti alla Sezione, emergono alcune criticità con riguardo all'entrate e spese per investimenti, di seguito esposte:

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DELLA COMPETENZA								
esercizio	Titolo	previsione definitiva competenza	accertamenti	% attendibilità delle previsioni	incassi	% riscossione	Maggiori o minori entrate	% maggiore/minore entrate
		a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)	g = (f/a)
2015	IV	1.274.542,43	567.008,24	44	450.372,81	79	- 707.534,19	- 56
2016	IV	1.419.389,07	440.994,59	31	206.549,59	47	- 978.394,48	- 69
2017	IV	4.121.890,04	255.982,62	6	87.720,13	34	- 3.865.907,42	- 94

SPESA IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DELLA COMPETENZA								
esercizio	Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio	% economia di bilancio
		a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)	g = (f/a)
2015	II	1.580.011,41	807.536,01	51	338.401,65	42	- 772.475,40	- 49
2016	II	1.576.183,26	671.347,68	43	177.885,86	26	- 904.835,58	- 57
2017	II	4.371.340,93	439.846,90	10	72.118,34	16	- 3.931.494,03	- 90

Dalle tabelle che precedono, per la gestione della competenza del triennio 2015/2017, emerge che:

- in parte entrata, le previsioni definitive si concretizzano in accertamenti in maniera decrescente, passando dal 44% circa del 2015 al 6% circa del 2017;
- in termini di incassi la percentuale passa dal 79% circa del 2015 al 34% circa del 2017;
- in parte spesa (senza considerare i valori del FPV), le previsioni si concretizzano in impegni definitivi per circa il 51% nel 2015 per poi attestarsi al 10% circa nel 2017;
- i pagamenti passano dal 42% circa del 2015 al 16% circa del 2017.

Osservazioni conclusive: la Sezione osserva che la contabilizzazione ed imputazione in bilancio, delle entrate e spese in conto capitale, non avviene secondo la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata ed in presenza di atti certi (quali decreti di finanziamento e/o altro documento di trasferimento di somme al Comune), bensì risulterebbe prassi dell'Ente iscrivere in bilancio somme in conto capitale che sistematicamente risultano cancellate al termine di ciascun esercizio del triennio 2015/2017 esaminato. Conseguentemente, la programmazione degli investimenti risulta poco credibile (inattendibile).

V. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria

dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultati di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 31/12			54.297,74			1.107.632,89			-
Riscossioni	761.891,00	3.427.973,85	4.189.864,85	704.331,27	2.522.202,82	3.226.534,09	403.067,10	2.497.240,16	2.900.307,26
Pagamenti	802.213,80	2.334.315,90	3.136.529,70	1.772.836,80	2.561.330,18	4.334.166,98	920.987,19	1.979.320,07	2.900.307,26
saldo di cassa al 31/12	-		1.107.632,89	-	-	-	-		-
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			1.107.632,89	-	-	-	-		-
Residui attivi	3.792.110,04	1.200.034,46	4.992.144,50	-	-	5.028.951,72	4.438.976,89	1.089.384,32	5.528.361,21
Residui passivi	2.168.437,81	1.088.429,07	3.256.866,88	-	-	2.568.705,18	1.633.829,47	1.076.269,27	2.710.098,74
FPV spesa corrente			134.881,24						
FPV spesa c/capitale			201.239,19						49.950,89
Risultato amministrazione al 31/12			2.506.790,08			2.460.246,54			2.668.311,58

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame (2015/2017), passa da € 2.506.790,08 del 2015, ad € 2.460.246,54 del 2016, ad € 2.668.311,58 del 2017.

Nel medesimo periodo esaminato, dai dati certificati dal Comune (riportati nella tabella che segue), si rileva che la parte disponibile del risultato di amministrazione presenta un saldo negativo per tutto il triennio esaminato, di € - 1.201.576,60 nel 2015, € - 1.134.771,33 nel 2016 ed € - 1.083.387,58 nel 2017.

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2015/2017			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Parte accantonata	1.390.190,35	3.595.017,87	3.751.699,16
di cui			
x FCDE	1.390.190,35	1.333.936,52	1.520.624,02
x FAL		2.252.081,35	2.217.075,14
x contenzioso		9.000,00	14.000,00
x indennità fine mandato			
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			
di cui			
x leggi e principi contabili	2.318.176,33		
x trasferimenti			
x contrazione mutui			
x vincoli attribuiti dall'Ente			
x altro (fine mandato)			900,00
Parte destinata ad investimenti			
Totale parte disponibile €.	-1.201.576,60	- 1.134.771,33	-1.084.287,58

La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31/12/2015 (€ -1.201.576,60), al 31/12/2016 € -1.134.771,33 ed al 31/12/2017 € -1.084.287,58 non risulta correttamente quantificata per l'inattendibilità del FPV, oltre che per l'assenza di somme accantonate a titolo di fondo rischi/passività potenziali nell'esercizio 2015 e per la sottostima di quest'ultimo nel biennio 2016/2017. Inoltre, negli esercizi 2015 e 2016 nessuna somma risulta accantonata a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco, solo, nell'esercizio 2017 nella parte vincolata viene certificato nella voce "altro" un importo di € 900,00 per fine mandato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SSR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Con nota prot. n. 2764/2019, si chiedeva all'Ente di trasmettere il prospetto contenente la composizione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di specificare il criterio di calcolo utilizzato, le poste prese in esame per effettuare le stime dello stesso, le (eventuali) percentuali di abbattimento applicate.

In sede di risposta istruttoria, il Comune ha trasmesso i prospetti relativi alla composizione del FCDE per il triennio 2015/2017, specificando di aver utilizzato il metodo ordinario della media semplice, utilizzando fino al 2015 l'abbattimento dei residui del 12,90%.

Ebbene, dall'esame del prospetto di calcolo del FCDE al 31.12.2015, emerge la sottostima dello stesso per una serie di ragioni che vengono di seguito enumerate:

- i residui attivi della risorsa TARSU/TARES/TARI, considerati ai fini del calcolo per le annualità 2011-2013, sono quelli degli accertamenti in conto residui anziché i residui iniziali;
- per il biennio 2014/2015, sono stati considerati residui attivi della risorsa TARSU/TARES/TARI di importo inferiore rispetto a quelli iniziali riportati nelle scritture contabili dell'Ente, senza specificazione alcuna circa le esclusioni operate;

- i residui all'01.01 della risorsa afferente al "servizio idrico integrato" (quinquennio 2011-2015), non sono stati considerati per l'intero importo e non sono state fornite indicazioni sulle somme escluse dalla base di calcolo;
- l'abbattimento dei residui iniziali è stato computato sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui approvato con Delibera di G.C. n. 41/2015 e già censurata dalla Sezione in apposito paragrafo.

Pertanto, sulla base delle risorse individuate dall'Ente (all'allegato 7 alla nota del Comune n. 1534 del 12/06/2019), nonché dei dati di bilancio pubblicati sulla banca dati SIRTEL, la Sezione ha effettuato la rielaborazione del FCDE al 31.12.2015, rilevando la sottostima dello stesso. Infatti, al 31/12/2015 l'accantonamento a FCDE doveva essere almeno pari a €. 1.800.000,00 circa, in luogo di € 1.390.190,35 per come determinato dal Comune e riportato nella parte accantonata del risultato di amministrazione. Di conseguenza, anche gli accantonamenti quantificati in € 1333.936,52 al 31.12.2016 ed € 1.520.624,02 al 31.12.2017 risultano sottostimati.

Peraltro, con la Delibera di G.C. n. 34/2015 di riaccertamento straordinario dei residui, l'Ente determina un FCDE all' 01.01.2015 di € 33.354,50. Dall'allegato n. 6 alla predetta deliberazione di G.C. (calcolo del FCDE all'01.01.2015), emerge che nella base di calcolo dello stesso non è stata considerata la risorsa afferente al "servizio idrico integrato". Quindi, l'accantonamento di che trattasi risulta sottostimato già a partire dall'01.01.2015.

Fondo anticipazione di liquidità

Dai documenti in atti, emerge che il Comune negli esercizi 2013 e 2015 ha richiesto e ottenuto dalla CC.DD.PP. anticipazione di liquidità. Infatti, nell'esercizio:

- 2013 accerta/riscuote al Titolo V l'importo di €. 1.201.513,56, in parte spesa (titolo III) impegna il medesimo importo;
- 2015 accerta/riscuote al Titolo V l'importo di €. 1.169.784,11, in parte spesa (titolo III), stanZIA il medesimo importo dichiarandolo economia di bilancio al termine dell'esercizio considerato. Sempre alla data del 31/12/2015, risulta un minore residuo passivo di € 1.148.392,22 relativo al debito verso CC.DD.PP. per le liquidità introitate nel 2013.

In sede di rendiconto 2015, il debito complessivo verso la CC.DD.PP. di € 2.318.176,33 risulta confluito nella parte vincolata del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Invece, nel biennio 2016/2017, il predetto debito risulta allocato nella parte accantonata del risultato di amministrazione di ciascun esercizio considerato, rispettivamente per l'importo di € 2.252.081,35 ed € 2.217.075,14.

Quindi, per l'esercizio 2015, si osserva l'irregolare appostazione del debito per le anticipazioni di liquidità ricevute (ex D.L. n. 35/2013 ss.mm.ii), nella parte vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2015, anziché nella parte accantonata, per come enunciato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 33/2015.

Infine, con nota istruttoria prot. n. 2764/2019, al punto 4, lettera g, la Sezione chiedeva delucidazioni sullo stock di debiti estinti attraverso le anticipazioni di liquidità ricevute, anche attraverso la compilazione di apposita tabella. In sede di risposta istruttoria, l'Ente ha certificato i seguenti dati:

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 - 1ª tranche	600.756,78	961.195,81	600.756,78		
D.L. n. 35/2013 - 2ª tranche	600.756,78	961.195,81	600.756,78		
D.L. n. 102/2013					
D.L. n. 66/2014 art. 31					
D.L. n. 66/2014 art. 32					
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	1.169.784,11	1.500.000,00	1.169.784,11		

Da quanto precede, emerge che il Comune ha certificato debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità (pagamento) alla data del 31.12 per l'importo complessivo di € 3.422.391,22, mentre, la liquidità ricevuta assomma in € 2.371.297,67, con un differenziale di € 1.051.093,95. Con riferimento a quest'ultimo importo di € 1.051.093,95 (debiti rimasti da pagare), in sede di misure correttive, l'Ente dovrà indicare se è stato pagato specificando le risorse utilizzate e se il debito risultava garantito dai correlati impegni (residui passivi). Infine, in sede di misure correttive il l'Ente dovrà indicare e documentare se i pagamenti effettuati con le anticipazioni di liquidità ricevute da CC.DD.PP., trovavano copertura finanziaria nei residui passivi riportati nel bilancio comunale (impegni), e/o sono stati riconosciuti quali debiti fuori bilancio, per quale importo e la natura della spesa.

Fondo contenzioso

Con nota prot. n. 2764/2019, ai punti 9) e 13), la Sezione chiedeva all'Ente di riferire in ordine alla propria posizione debitoria verso la Regione Calabria, nonché di riferire sui debiti fuori bilancio e sulle passività potenziali, con conseguente stima del rischio di soccombenza, indicando lo stato dei pagamenti degli stessi.

Con riferimento ai debiti verso la Regione Calabria, il Comune ha dichiarato di aver aderito ad un piano di rateizzazione per il conferimento RSU (annualità 2013-2016), riferendo altresì che rimangono da pagare le annualità 2017 e 2018.

Inoltre, ha certificato l'assenza di posizioni debitorie verso la Regione Calabria per la fornitura di acqua potabile, dichiarando che l'Ente risulta autosufficiente in ordine all'approvvigionamento idrico.

Dai documenti in atti, emerge che il debito relativo alla tariffa conferimento RSU (annualità 2013-2015), ammonta complessivamente ad €. 262.798,60 (interessi inclusi), il quale risulta rateizzato nell'esercizio 2018 senza indicazione alcuna sulle modalità di copertura finanziaria del predetto costo.

Analogamente dicasi per l'ulteriore debito verso la Regione per il conferimento RSU dell'annualità 2016, pari a €. 51.775,09 comprensivo di interessi.

Per il biennio 2017/2018, invece, il Comune non ha fornito alcuna indicazione circa l'ammontare del debito verso Regione Calabria per conferimento RSU, tantomeno ha indicato le modalità di copertura dello stesso.

Ancora, dai documenti in atti alla Sezione (diversamente da quanto dichiarato dal Comune nella nota 1534/2019, punto 9), risultano debiti per somministrazione idropotabile annualità 1981/2004 per l'importo di € 100.269,50 (giusta nota del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, prot. n. 136141/2019 agli atti della Sezione).

Pertanto, in sede di misure correttive, il Comune dovrà indicare se i debiti verso la Regione Calabria trovano copertura finanziaria in pertinenti residui passivi contabilizzati nelle annualità in cui gli stessi sono stati generati, ovvero se sono stati riconosciuti quale debito fuori bilancio e per quale importo.

Quanto poi alla ricognizione sul contenzioso in essere e sulle passività potenziali in capo all'Ente, il Comune ha dichiarato di non essere in grado di fornire una stima sul grado di soccombenza, certificando la presenza di contenziosi in essere per l'importo di € 519.323,09 (prevalentemente riferito ad incarichi legali). Inoltre, sono stati

documentati accordi transattivi per € 169.000,00 circa, senza indicare se gli stessi hanno trovato copertura finanziaria nell'esercizio in cui è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo transattivo.

Sulla base di quanto asserito dall'Ente, emerge che è in corso un'ulteriore ricognizione sulla presenza di eventuali debiti e/o ingiunzioni di pagamento giacenti presso lo stesso, al fine di procedere al loro riconoscimento, sintomatica della possibile presenza di partite debitorie latenti.

Inoltre, la precarietà delle condizioni finanziarie del Comune viene avvalorata dalla consolidata presenza:

- di debiti verso la Regione Calabria afferenti spese di funzionamento (debito RSU e idrico), che evidenzia la sottostima delle spese ordinarie in ciascun esercizio considerato;
- di passività potenziali di significativa entità (anche scaturente in accordi transattivi), che non risultano garantite da un adeguato accantonamento a fondo rischi/passività potenziali nel risultato di amministrazione, già a partire dall'01.01.2015;
- debiti fuori bilancio già riconosciuti (Delibera di C.C. n. 83/2018 per €. 203.350,10) relativi a interventi di somma urgenza, la cui copertura finanziaria doveva essere garantita da trasferimenti statali/regionali, in mancanza dei quali l'Ente ha deliberato di provvedere alla copertura della spesa con fondi di bilancio.

Pertanto, nel caso di specie risultava necessaria ed indispensabile, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio presenti e futuri, della costituzione di apposito fondo contenzioso/passività potenziali già a partire dall'esercizio 2015 e l'Organo di Revisione avrebbe dovuto effettuare corrispondente verifica di congruità degli accantonamenti (All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Osservazioni conclusive: la Sezione ritiene che il totale parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito dal Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ), nel triennio 2015/2017, appare connotato:

- dalla non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato;
- sottostimato FCDE;

- dall'assenza dell'accantonamento per fondo indennità di fine mandato del Sindaco per il biennio 2015/2016;
- dal mancato accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali nell'esercizio 2015 e sottostima dello stesso nel biennio 2016/2017;
- sottostimata parte vincolata ovvero destinata agli investimenti.

Dunque, la Sezione ritiene necessario che l'Ente:

- ridetermini virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione, già a far data dal 31/12/2015, con conseguente rideterminazione della parte disponibile;
- effettui ogni eventuale variazione e/o recupero di eventuale maggiore disavanzo, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL.

L'Organo di Revisione è chiamato, in proposito, ad attestare la congruità degli accantonamenti effettuati (cfr., in termini, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017; SRC Liguria, n. 103/2018/INPR).

VI. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *"bilancio di cassa"*, impone che, al

momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "*porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa*" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere

intorno di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, allo scopo di effettuare l'analisi della gestione di cassa, per il periodo 2014-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, l'evoluzione e composizione del proprio fondo cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di precisare l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno, l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno. Inoltre, è stato chiesto al Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ) di ragguagliare se siano intervenute procedure esecutive/pignoramenti nel periodo 2014/2017. Sempre per l'analisi della gestione di cassa si chiedeva la trasmissione delle Determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 all'01.01.2016 e all'01.01.2017, nonché del verbale di cassa finale per il triennio 2015/2017.

Giacenze di cassa vincolata

Per quanto rappresentato dal Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ), nella tabella 4 lettera c) a pag. 2 della succitata richiesta istruttoria, emerge quanto segue:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	54.297,64	1.107.632,89		
fondi liberi				
fondi vincolati		1.169.784,11		

Il Comune ha dichiarato di non aver provveduto alla determinazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015, all'01.01.2016, all'01.01.2016, specificando di aver "gestito le risorse della cassa vincolata".

In virtù delle dichiarazioni rese, si osserva che la mancata quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 configura la violazione di quanto stabilito al punto 10.6 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che testualmente disponeva:

"All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

u

L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data".

Sulla base di tale principio, nel caso di specie, la giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 doveva essere almeno pari ad € 40.426,17, data come differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014 di € 1.684.764,19 (Titolo IV e V) e i correlati residui passivi alla stessa data di € 1.644.338,02 (Titolo II).

Inoltre, dall'esame dei dati forniti dal Comune, per il biennio 2016/2017, risultano entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti e non ricostituite al 31.12 dei rispettivi esercizi (rispettivamente di € 217.562,82 ed € 156.885,92), atteso che il fondo cassa iniziale e finale nel biennio 2016/2017 risulta pari a zero euro.

L'utilizzo di tali fondi, dalla banca dati SIOPE, non risultano registrate tra i servizi conto terzi del medesimo biennio considerato, configurando la violazione del punto 10.5 dell'All. 4/2 al D.L.gs n. 118/2011 che prevede: *"al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre entrate per partite di giro"*

Pertanto, da quanto sin qui riportato, si evidenzia:

- la mancata quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 (violazione del punto 10.6 dell'All. 4/2 al DL.g. n. 118/2011);
- per gli esercizi 2016 e 2017, la mancata registrazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate, secondo il punto 10.5 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti non interamente ricostituite al termine deli esercizi 2016 e 2017.

Anticipazione di Tesoreria

In sede di risposta istruttoria, l'Ente ha certificato di non aver utilizzato anticipazione di tesoreria negli esercizi 2014 e 2015 e di aver fatto ricorso alla stessa nel biennio 2016/2017.

Tuttavia, dalle scritture contabili emerge l'utilizzo dell'istituto di tesoreria nel triennio 2015/2017 e per importi sempre crescenti. Inoltre, nel biennio 2016/2017 al 31/12 il Comune registra anticipazione di cassa non rimborsata, infatti:

- u
- nell'esercizio 2015 ha utilizzato anticipazione di tesoreria per l'importo di € 807.896,18 interamente rimborsata al 31/12;
 - nell'esercizio 2016, ha accertato/riscosso e impegnato l'importo di € 1.230.024,49, rimborsando il minor importo di € 977.266,37, registrando un debito verso il tesoriere di € 252.758,12;
 - nell'esercizio 2017, ha accertato/riscosso e impegnato l'importo di € 1.257.728,52, rimborsando la somma di € 1.047.681,43, di cui € 252.758,12 in conto residui ed € 794.923,31 nella gestione di competenza, registrando al 31.12.2017 un debito verso il tesoriere di € 462.805,21.

Da quanto sopraesposto, si evidenzia che il Comune di Isca sullo Ionio nell'esercizio 2015, al fine di garantire i pagamenti delle obbligazioni già in essere, oltre ad avere richiesto ed ottenuto anticipazione di liquidità (D.L. n. 78/2015 - € 1.169.784,11), ha utilizzato l'istituto dell'anticipazione di tesoreria per un importo di € 807.896,18.

Nel biennio successivo, in cui non vi è stato l'apporto di liquidità extra, l'Ente ha utilizzato anticipazione di tesoreria per importi di significativa entità, registrando scoperti di cassa al 31/12 e la mancata ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per il pagamento di spese correnti. Tutto ciò denota che i flussi di cassa propri dell'Ente non sono sufficiente a garantire le obbligazioni già assunte (spese di funzionamento) ed evidenzia la necessità del Comune di ricorrere all'apporto di liquidità da parte di terzi (Tesoriere, CC.DD.PP). Peraltro, tale modus operandi risulta ulteriormente aggravato dalla sottostima (mancato pagamento) della spesa, quale ad esempio, per il conferimento in discarica di RSU nel biennio 2017/2018, oltre al debito già rateizzato (periodo 2013/2016).

Osservazioni conclusive. La Sezione osserva che in assenza di quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015, anche i conseguenti utilizzi e le successive determinazioni delle risorse di cassa vincolate al 31.12 non risultano correttamente determinate.

In sede di misure correttive, il Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ) dovrà rideterminare la giacenza di cassa vincolata a partire dall'01.01.2015, provvedendo a ricostituire gli appositi vincoli, al fine di non utilizzare le risorse di cassa vincolate/destinate per finalità ultronee. Inoltre, si dovrà dimostrare il rispetto del limite disposto dall'art. 195 e 222 del TUEL, in ordine all'utilizzo congiunto dell'anticipazione di tesoreria e dei fondi vincolati.

Inoltre, il reiterato apporto di liquidità da parte di terzi per tutto il periodo 2015/2017, è sintomatico di squilibrio strutturale di cassa che necessita di essere prontamente risolto attraverso l'incremento delle riscossioni delle entrate proprie. Il permanere di tale status non permette all'Ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

VII. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI DELLE ENTRATE PROPRIE

Con riferimento all'analisi della gestione dei residui di cui al punto 8 della nota istuttoria, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017.

Quanto all'andamento delle riscossioni dei residui attivi relativi alle entrate proprie (Titolo I e III), con particolare riguardo alle risorse IMU, TASI E TARI, Sistema idrico integrato, fitti attivi ed entrate da violazioni codice della strada, si riporta la seguente tabella:

RESIDUI ATTIVI CORRENTI PROPRI						
ESERCIZIO 2015						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	1.638.761,52	360.331,94	1.467.168,61	171.592,91	24,56	10,47
di cui						
imu	261.063,46	89.258,98	89.478,45	171.585,01	99,75	65,73
tasi	15.000,00	14.990,60	14.992,10	7,90	99,99	0,05
tari	1.050.485,13	117.630,67	1.050.485,13		11,20	0,00
TITOLO III	1.840.289,06	173.070,19	1.584.351,47	255.937,59	10,92	13,91
di cui						
Proventi acquedotto	427.567,36	52.881,00	293.943,36	133.624,00	17,99	31,25
Canone depurazione fognatura	378.285,88		258.285,88	120.000,00	0,00	31,72
fitti attivi	87.564,91	22.620,01	87.564,91	0	25,83	0,00
sanzioni codice strada	-	-	-	-		

ESERCIZIO 2016						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	Accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui/residui conservati al 1/1
TITOLO I	1.513.610,82	71.507,07	1.323.158,76	190.452,06	5,40	12,58
di cui						
imu	115.259,52	17.889,51	115.259,52		15,52	0,00
tasi	23.299,49	8.351,95	23.299,49		35,85	0,00
tari	1.167.315,22	27.230,07	976.863,16	190452,06	2,79	0,00
TITOLO III	1.974.299,48	335.474,58	1.813.922,13	160.377,35	18,49	8,12
di cui						
Proventi acquedotto	375.286,36	2.572,82	290.135,76	85.150,60	0,89	22,69
Canone depurazione fognatura	383.785,88	0,00	314.779,00	69006,88	0,00	17,98
fitti attivi	121.119,45	22.613,27	121.119,45	-		
sanzioni codice strada	-	-	-	-		
ESERCIZIO 2017						
TITOLO I	1.648.731,31	183.131,40	1.648.731,31		11,11	0,00
di cui						
imu	150.881,90	22.558,90	150.881,90		14,95	0,00
tasi	24.947,54	3.120,98	24.947,54		12,51	0,00
tari	1.177.361,84	0,00	1.177.361,84		0,00	0,00
TITOLO III	2.023.850,17	172.969,56	1.836.942,44	186.907,73	9,42	0,00
di cui						
Proventi acquedotto	437.562,94	37.807,18	297.681,76	139.881,18	12,70	0,00
Canone depurazione fognatura	439.799,00	9.320,00	392.847,00	46.952,00	2,37	0,00
fitti attivi						0,00
sanzioni codice strada						

Da quanto precede, si osserva un progressivo peggioramento delle riscossioni in conto residui delle entrate proprie dell'Ente (Titolo I e III) con conseguente aumento della massa residuale attiva. Infatti, nel triennio esaminato (2015/2017), la media di riscossione in c/residui delle entrate del titolo I e III è stata rispettivamente del 14% e 13% circa. La bassa percentuale di riscossione non consente al Comune di sostenere in termini di cassa le spese di ordinaria amministrazione (funzionamento).

Quanto all'andamento dei pagamenti in conto residui delle spese correnti, con particolare riferimento ai servizi indispensabili di smaltimento rifiuti e sistema idrico integrato, si riporta la seguente tabella:

RESIDUI PASSIVI CORRENTI ESERCIZIO 2015						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	2.142.443,71	378.255,14	1.827.562,71	314.881,00	20,70	14,70
di cui						
Servizio RSU	618.883,43	79.463,70	595.364,13	23.519,30	13,35	3,80
Servizio Idrico	815.236,75	40.602,27	652.582,19	162.654,56	6,22	19,95
RESIDUI PASSIVI CORRENTI ESERCIZIO 2016						
TITOLO I	2.045.802,23	1.142.568,11	2.037.665,12	8.137,11	56,07	0,40
di cui						
Servizio RSU	526.400,39	55.857,14	526.400,39		10,61	0,00
Servizio Idrico	860.076,60	643.494,20	860.042,38	34,22	74,82	0,00
RESIDUI PASSIVI CORRENTI ESERCIZIO 2017						
TITOLO I	1.484.746,50	417.063,42	1.478.143,55	6.602,95	28,22	0,44
di cui						
Servizio RSU	698.470,65	153.905,74	698.470,65		22,03	0,00
Servizio Idrico	267.283,97	46.383,42	265.847,65	1436,32	17,45	0,54

Difatti, nell'esercizio 2016, i pagamenti in conto residui risultano pari al 56% circa, mentre, nell'esercizio 2017, gli stessi si attestano al 28% circa. Tale bassa percentuale risulta ulteriormente aggravata considerando che il Comune, nel biennio 2016/2017, al fine di garantire le obbligazioni già assunte ha utilizzato entrate vincolate ed ha richiesto e ottenuto dal Tesoriere ingenti anticipazioni di cassa. A conferma di ciò, risulta la presenza, al 31.12 del biennio 2016/2017, di entrate vincolate da ricostituire nonché di debiti verso il tesoriere (scoperto di cassa) con ulteriore aggravio di spese per oneri finanziari.

Infine, facendo riferimento al recupero dell'evasione tributaria (punto 10 della risposta istruttoria), l'Ente ha certificato accertamenti di competenza da recupero evasione tributaria per € 76.500,00 nel 2015, € 88.500,00 nel 2016 ed € 129.500,00 nel 2017, in assenza di riscossioni. Inoltre, a garanzia dei predetti crediti il Comune ha accantonato a titolo di FCDE l'importo di €. 52.221,12 solo nella competenza dell'esercizio 2017, producendo espansione di spesa in tutto il triennio esaminato, stante l'assenza di incassi.

Quindi, si segnala la necessità di:

- rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie;

- determinare congrui accantonamenti a FCDE nella gestione di competenza;
- attivare una più proficua attività di recupero dell'evasione tributaria.

VII. SPESA DEL PERSONALE

La spesa di personale sostenuta dal Comune di Isca sullo Ionio (CZ) negli esercizi 2015 e 2017 non rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006, si riporta la tabella

SPESA PER IL PERSONALE			
	SPESA MEDIA 2011/2013	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
spesa intervento 01	320.041,03	282.818,02	347836,6
spesa intervento 03	0,00	0,00	0
irap	20.493,89	24.087,81	22512,24
altre spese incluse	0	81844,96	0
totale spese di personale	340.534,92	388.750,79	370.348,84
spese escluse	52.355,57	39.680,74	62.660,00
spese soggetto al limite (c. 557)	288.179,35	398.784,23	398.784,23

Il mancato rispetto dei limiti di cui sopra viene certificato dall'Organo di Revisione nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 e 2017.

Osservazioni conclusive: l'Ente in sede di misure correttive dovrà comunicare/certificare se a seguito al mancato rispetto dei commi 557 e 557 quater della legge 296/2006, ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 557 ter che rinvia all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133: *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità:

- 1) non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato;
- 2) non corretta determinazione del risultato di amministrazione e del totale parte disponibile al 31.12.2015 e successivi;
- 3) mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 e successivi;
- 4) mancata registrazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate, secondo il punto 10.5 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 per il biennio 2016/2017;
- 5) esiguità e lentezza dei flussi di riscossione in conto residui delle entrate proprie;
- 6) il mancato rispetto del limite di spesa di personale di cui ai commi 557 e 557 quater della legge n. 296/2006 per gli esercizi 2015 e 2017;

INVITA, pertanto,

Il Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive idonee a rimuovere le criticità sopra evidenziate e, in particolare, ritiene necessario che l'Ente:

- 1) ridetermini virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione, già a far data dal 31/12/2015, con conseguente rideterminazione della parte disponibile, tenendo conto di quanto esposto in motivazione con riferimento:
 - o alla non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa;
 - o alla sottostima del FCDE;
 - o all'assenza dell'accantonamento a titolo di fondo per indennità di fine mandato del Sindaco nel biennio 2015/2016;
 - o al mancato accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali;
 - o alla sottostimata parte vincolata ovvero all'assenza di somme destinate agli investimenti;
- 2) ridetermini la giacenza di cassa vincolata dall'01.01.2015, provvedendo a ricostituire eventuali vincoli non apposti al fine di non utilizzare fondi vincolati per finalità ultronee;

- 3) effettuati ogni eventuale variazione e/o recupero di eventuale maggior disavanzo ricalcolando virtualmente i risultati di amministrazione dal 2015 al 2018, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL;
- 4) certifichi, unitamente all'Organo di Revisione, il rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 per il periodo 2016/2018.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di ISCA SULLO IONIO (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di ISCA SULLO IONIO (CZ).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2019

Il Presidente, Relatore
Dott. Vincenzo Lo Rresti

Depositata in segreteria il 21/10/2019

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 34 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria
Catanzaro, 21/10/2019

